DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2015/2189 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2015

che autorizza la Spagna a non tener conto di talune categorie di operazioni per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA

[notificata con il numero C(2015) 8179]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino,

previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi dell'articolo 376 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ([2]) la Spagna può continuare ad esentare le prestazioni di servizi fornite dagli autori, di cui all'allegato X, parte B, punto 2), e le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punti 11) e 12), alle condizioni vigenti in tale Stato membro al 1º gennaio 1993; per determinare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA occorre tenere conto di tali operazioni.

(2) La Spagna ha chiesto di essere autorizzata a non tenere conto dei servizi prestati dagli autori, poiché non è in grado di effettuare il calcolo preciso della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni specificate nell'allegato X, parte B, punto 2), della direttiva 2006/112/CE. Tale calcolo può comportare un onere amministrativo ingiustificato rispetto all'incidenza delle operazioni in questione sulla base complessiva delle risorse proprie provenienti dall'IVA della Spagna. È quindi opportuno autorizzare la Spagna a non tenere conto dei servizi prestati dagli autori.

(3) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto, è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2019, la Spagna è autorizzata a non tener conto delle operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 2) (autori), della direttiva 2006/112/CE.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2015

Per la Commissione
Kristalina GEORGIEVA
Vicepresidente

([1]) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9.
([2]) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).